

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI
DELL'ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA**

Approvato con Atto Monocratico n. 8 del 17/10/2023

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative in ASP “Centro Servizi alla Persona” (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono nei locali, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (utenti, anziani ospitati, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della Legge n. 3 del 2003;
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Riferimenti normativi

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, 17 e 18 “Modifiche al sistema penale”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”;
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 “Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 51, punto 2) “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare”;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, recepimento della direttiva 2014/40/UE;
- Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute;

- Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 17 “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo”;
- Legge Regionale 30 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;
- Interpello n. 6/2012 del 15/11/2012 “Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro”;
- Interpello n. 15/2013 del 24/10/2013 “Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche”;
- Mozione contro il tabagismo del Comitato Nazionale di Bioetica del 27 settembre 2019;
- Codice di comportamento aziendale.

Le misure organizzative necessarie per l’applicazione del divieto sono adottate dall’Azienda secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Soggetti ai quali si applica il Regolamento

I destinatari del presente Regolamento sono:

- i dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all’interno dell’Azienda;
- i tirocinanti, i volontari, i frequentatori;
- gli ospiti del Centro diurno e della Casa residenza, gli utenti dei servizi sociali territoriali, gli accompagnatori e i visitatori. In deroga al divieto è consentito agli utenti affetti da malattie psichiche/dementigene, di fumare, nei cortili;
- i fornitori di beni e di servizi;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle sedi dell’Azienda

Il divieto è esteso all’intero arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Art. 4 - Spazi e ambiti di applicazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti:

- in tutti gli ambienti chiusi dell’Azienda;
- in tutti i mezzi e autoveicoli dell’Azienda o, comunque, per conto di questa utilizzati;

E’consentito fumare nelle aree esterne di proprietà o di pertinenza di ASP, tranne che in prossimità delle porte d’ingresso degli Uffici, Nuclei, Centro diurno e, comunque, vicino a bambini e donne in gravidanza.

Art. 5 – Informazione sul divieto - Divieto di gettare mozziconi

Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato. Nelle strutture con più locali e sugli automezzi, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE”.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Negli spazi nei quali è consentito fumare è fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, come previsto dall'art. 232-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006 "Codice dell'ambiente", che, al fine di preservare il decoro urbano e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, vieta l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Chiunque violi il divieto di cui all'art. 232-ter è punito con la sanzione pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i prodotti da fumo di cui all'art. 232-ter, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 6- Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

Il Direttore Generale, in quanto anche Datore di lavoro, adotta tutte le azioni necessarie per garantire l'attuazione del presente regolamento in materia di divieto di fumo in Azienda e la conformità di tale disciplina alle vigenti normative nazionali e regionali; provvede alla diffusione e pubblicizzazione dei relativi atti; provvede alla nomina dei responsabili dell'applicazione di tale disciplina; vigila sull'operato di questi ultimi, coadiuvato dal Responsabile Area Affari Generali e Personale; accerta eventuali violazioni ed applica le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto (accertatori) che non ottemperi alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento; cura l'affissione dei cartelli.

Sono responsabili dell'applicazione del divieto nei locali e spazi assegnati in via esclusiva alle aree da loro dirette i Responsabili (Dirigenti sicurezza), i Preposti, gli Infermieri.

Agli Agenti accertatori competono i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
- redigere il verbale di accertamento/contestazione.

Qualora in uno stesso edificio o nella medesima area siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Dirigente per la sicurezza e, quindi, vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni, relativamente a tali aree comuni, è attribuito previo accordo tra i Dirigenti/Preposti stessi.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i soggetti accertatori acquisiscono la qualifica di Pubblico Ufficiale.

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Responsabile Area Affari Generali e personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (R.L.S.) di cui al D.Lgs. 81/08 è informato nella fase di redazione del presente Regolamento, che costituirà integrazione del Documento di valutazione

dei rischi, di cui agli art.li 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e per il quale lo stesso Rappresentante sarà consultato ex art.50.

Si ricorda che le attività di accertamento e contestazione sul divieto di fumo nell'Azienda possono essere svolte, a norma di legge, da altri soggetti (Polizia Locale, Forze dell'ordine in genere, ecc.), che possono comminare sanzioni sia ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 – Attività di vigilanza e formazione

All'Area Affari Generali e Personale è attribuito il compito di coordinare, in collaborazione con RSPP, Medico competente ed RLS, le azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti per la promozione di uno stile di vita libero dal fumo.

Art. 8 – Verbali di accertamento e modalità di pagamento

I soggetti responsabili o i preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione, redigono il verbale di accertamento, intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 689/1981.

I preposti incaricati assumono la qualifica di "Agenti Accertatori". I preposti dovranno essere muniti di specifico attestato di individuazione rilasciato dal Direttore Generale, che dovrà essere esibito, su richiesta del trasgressore, in caso di contestazione al divieto di fumo.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo PEC, posta R.R., in questo caso da parte dell'Ufficio protocollo, al trasgressore, secondo le modalità previste nella L. 689/1981. Se il trasgressore rifiuta di sottoscrivere il verbale deve essere riportato in calce allo stesso.
- b) la seconda copia all' U.O. Ragioneria e patrimonio di ASP Centro Servizi alla Persona;
- c) la terza all'Area Affari Generali.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a. l'indicazione delle generalità del trasgressore (persona che ha commesso la violazione) e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento, ex artt. 3 e 6 della L. 689/81 e s.m.i. e norme di settore);
- b. gli estremi del fatto rilevato e della violazione riscontrata;
- c. l'indicazione della facoltà di trasmettere eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione al Direttore Generale;
- d. l'indicazione del termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, entro il quale l'interessato può inoltrare all'Autorità competente (il Direttore Generale) scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentito. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
- e. l'importo in misura ridotta, il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole, della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui al successivo art. 9) prevista dalla normativa in materia per la violazione riscontrata, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.;

f. le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Il pagamento dell'importo in misura ridotta, così come previsto nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, potrà avvenire con effetto liberatorio: entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (ai sensi di quanto previsto dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), da parte del trasgressore ovvero alternativamente da parte dell'obbligato in solido, a favore dell'Azienda, avendo cura di indicare come causale del versamento il numero e la data del verbale, oltre al codice fiscale di chi paga (trasgressore od obbligato in solido), con le modalità indicate nel verbale.

Particolare cautela viene richiesta agli agenti accertatori nel caso in cui i trasgressori siano degli ospiti, in tal caso l'accertamento sarà fatto tenendo presente delle condizioni di salute fisica e psichica del trasgressore.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative saranno destinati ad attività di promozione e marketing della Struttura.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art.7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni dell'art.1 comma 189 della Legge n. 311/2004, ovvero:

1) I trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2) Le persone individuate per assicurare l'osservanza del divieto che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lett. b).

In particolare, i trasgressori nel rispetto dell'art. 16 della L. 689/1981 possono procedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, se il versamento è effettuato entro i primi 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, pari a:

- nel caso di cui al punto 1: € 55,00 o € 110,00 nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni o da un soggetto addetto al controllo oltre le spese di procedimento;
- nel caso di cui al caso punto 2: ad € 440,00 (doppio del minimo) oltre le spese di procedimento;
- nel caso in cui al punto 2 relativamente all'ipotesi di cui all'art. 5, primo comma lett. b): pari ad € 330,00.

Nel caso il pagamento sia effettuato dopo il sessantesimo giorno dell'accertamento dell'infrazione, si dovrà procedere al pagamento nella misura massima:

- a) nel caso punto 1: € 275,00 o € 550,00;
- b) nel caso punto 2: € 2.200,00.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7. c. 3 della L. 584/1975 e s.m.i, l'obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi. I dipendenti, oltre al pagamento della sanzione, potranno essere sottoposti a provvedimento disciplinare, qualora il comportamento trasgressivo abbia il carattere di recidività.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7. c. 3 della L. 584/1975 e s.m.i, l'obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Particolare cautela viene richiesta agli agenti accertatori nel caso in cui i trasgressori siano degli ospiti; in tal caso l'accertamento sarà fatto tenendo presente delle condizioni di salute fisica e psichica del trasgressore.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative saranno destinati ad attività di promozione e marketing della Struttura.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 10 – Applicazione del Regolamento

Tutti gli operatori sono chiamati a garantire la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente Regolamento.

In particolare, ogni operatore può:

1. sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
2. invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
3. richiedere l'intervento di un Agente accertatore ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
4. attivare l'intervento del Responsabile dell'Area, qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori, al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno dell'Azienda, gli utenti, gli accompagnatori e i visitatori che non osservano quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, saranno richiamati al rispetto delle disposizioni.

È data facoltà a tutti i soggetti sopra menzionati che si trovino all'interno dell'Azienda o negli spazi di pertinenza esterni, di richiamare i trasgressori al rispetto del presente Regolamento.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Ferme restando le sanzioni pecuniarie (da € 220,00 a € 2.200,00), è facoltà dell’Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento.

A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente verranno comunicate all’ufficio competente secondo il vigente Regolamento di disciplina.

Art. 12 - Vendita e pubblicità

Nei locali dell’Azienda è vietata la vendita e la pubblicità dei prodotti di tabacco e della sigaretta elettronica.

Art. 13 - Incompatibilità

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, che verrà pubblicato nel sito istituzionale, sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato.

Art. 15 - Norme transitorie

Per consentire l’adozione delle misure organizzative previste dal presente regolamento, si dispone che la piena attuazione delle presenti disposizioni regolamentari sia differita di due mesi rispetto al suo recepimento.

Art 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dalla suddetta normativa.

Allegato 1 Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di contestazione immediata

VERBALE N. _____

**VERBALE DI CONTESTAZIONE
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO**

In data _____ alle ore _____ nei locali di ASP Centro Servizi alla Persona siti in Via _____, Ferrara, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto _____, Dipendente con ruolo _____ incaricato con attribuzione formale del Direttore Generale dell'ASP Centro Servizi alla Persona prot.n. _____ dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha contestato che il Sig. _____ nato a _____ (Prov. di _____) il _____, residente a _____

In Via _____ n. _____, ha violato il divieto, in quanto:

(es.: sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato).

Sanzione edittale € _____

In relazione all'infrazione, **che viene contestata**, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

Ai sensi del Regolamento adottato dall'ASP Centro Servizi alla Persona con Atto monocratico n. _____ del _____, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 gg, dalla data della contestazione, dell'importo di € 55,00, corrispondente al doppio del minimo*, da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT04V0538713004000003200009 con indicazione "SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DIVIETO DI FUMO – Verbale n. _____ del _____;

* ulteriormente **raddoppiato**, ricorrendo le condizioni di cui all'art 6 del Decreto Legge 3 marzo 2003, n. 32 (barrare la casella se la violazione è avvenuta in presenza di **donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni**).

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta, ricevuta del versamento all'ASP Centro Servizi alla Persona Ufficio Personale/Affari Generali Via Ripagrande, 5 44121 Ferrara, onde evitare l'inoltro del rapporto al Direttore generale dell'ASP Centro Servizi alla Persona per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Direttore Generale scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Il presente verbale è compilato in quattro esemplari, uno dei quali è consegnato all'interessato, presente, che appone la firma in calce allo stesso, per ricevuta.

Ferrara,

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Il trasgressore si rifiuta di firmare

IL VERBALIZZANTE

Allegato 1 Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata

VERBALE N. _____

**VERBALE DI CONTESTAZIONE
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO**

In data _____ alle ore _____ nei locali dell'ASP Centro Servizi alla Persona siti in v. _____, Ferrara nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto _____, Dipendente con ruolo _____ incaricato con attribuzione formale del Direttore Generale dell'ASP Centro Servizi alla Persona prot.n. _____ dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha contestato che il Sig. _____ nato a _____ (Prov. di _____) il _____, residente a _____

In Via _____ n. _____, ha violato il divieto, in quanto:

(es.: sorpreso nell'atto di fumare, oppure sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato).

Sanzione edittale € _____

La violazione non è stata contestata immediatamente causa:

per cui ai sensi del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.

Ai sensi del Regolamento adottato dall'ASP Centro Servizi alla Persona, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 gg, dalla data della contestazione, dell'importo di € 55,00, corrispondente al doppio del minimo*, da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT04V0538713004000003200009 con indicazione "SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DIVIETO DI FUMO – Verbale n. _____ del _____;

* ulteriormente **raddoppiato**, ricorrendo le condizioni di cui all'art 6 del Decreto Legge 3 marzo 2003, n. 32 (barrare la casella se la violazione è avvenuta in presenza di **donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni**).

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta, ricevuta del versamento all'ASP Centro Servizi alla Persona Ufficio Personale/Affari Generali Via Ripagrande, 5 44121 Ferrara, onde evitare l'inoltro del rapporto al Direttore Generale del Centro Servizi alla Persona per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, può inviare al Direttore Generale scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Ferrara,

IL VERBALIZZANTE

Allegato 2 Rapporto completo di processo verbale al Direttore Generale;

Ferrara,

Prot. n.:

Al Direttore Generale ASP
Centro Servizi alla Persona
Via Ripagrande, 5
44121 Ferrara

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18.04.1984, n. 21 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha eseguito il pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova delle seguita contestazione o notificazione.

Si prega cortesemente di voler comunicare l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

L'AGENTE ACCERTATORE

**VIETATO FUMARE
IN TUTTI I LOCALI DELL'ASP CENTRO SERVIZI ALLA
PERSONA**

**Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute
dei non fumatori"**



VIETATO FUMARE

**NO SMOKING
RAUCHEN VERBOTEN
DÉFENSE DE FUMER**

COMPRESA LA SIGARETTA ELETTRONICA

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275

**La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di
lattanti o bambini fino a dodici anni**

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA

IL DIRETTORE GENERALE

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, *Guardie Giurate*,
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria



NO SMOKING
RAUCHEN VERBOTEN
DÉFENSE DE FUMER

COMPRESA LA SIGARETTA ELETTRONICA